



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 aprile 2013 (15.04)
(OR. en)**

8195/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0093 (NLE)**

**UD 73
AELE 22
CH 11**

PROPOSTA

Origine: Commissione europea

Data: 4 aprile 2013

n. doc. Comm.: COM(2013) 177 final

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto UE-Svizzera riguardo alla definizione dei casi di esenzione dall'obbligo di trasmissione dei dati previsto all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All: COM(2013) 177 final



Bruxelles, 4.4.2013
COM(2013) 177 final

2013/0093 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto UE-Svizzera riguardo alla definizione dei casi di esenzione dall'obbligo di trasmissione dei dati previsto all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza¹ mira a mantenere l'agevolazione dei controlli e delle formalità al passaggio delle merci alle frontiere nonché la fluidità degli scambi tra le parti contraenti, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza nella catena logistica.

Nei casi di esportazioni verso paesi terzi tale sicurezza è garantita, fra l'altro, dall'obbligo di presentare preventivamente all'ufficio doganale di esportazione una dichiarazione sommaria di uscita contenente i dati di sicurezza. Quando le merci lasciano il territorio doganale svizzero a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell'Unione, i dati di sicurezza contenuti in tale dichiarazione devono essere trasmessi all'ufficio di uscita situato nell'Unione. La stessa procedura si applica in senso opposto alle merci che lasciano il territorio doganale dell'Unione passando per un ufficio di uscita situato in Svizzera.

Il comitato misto, istituito ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del suddetto accordo, è responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'accordo. Tale comitato può determinare i casi in cui la trasmissione dei dati non è necessaria. Tale esenzione dall'obbligo di trasmissione è subordinata alla condizione di non compromettere il livello di sicurezza garantito dall'accordo. Il presente progetto di decisione del comitato misto UE-Svizzera propone di esentare talune esportazioni indirette che si effettuano per via aerea dall'obbligo di trasmissione dei dati di sicurezza. La condizione relativa al mantenimento del livello di sicurezza è considerata soddisfatta in quanto i vettori aerei, prima di caricare le merci a bordo di un aeromobile, le sottopongono nella loro totalità ai controlli di sicurezza previsti all'allegato 17 della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Le autorità doganali svizzere hanno espresso il loro accordo sul progetto di decisione del comitato misto.

Valutazione dell'impatto

Non è necessaria una valutazione d'impatto in quanto la decisione applica una disposizione dell'accordo senza modificarne il contenuto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per definire la posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto UE-Svizzera riguardo all'attuazione di alcune disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza.

¹ GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, primo comma, della decisione 2009/556/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativa all'applicazione provvisoria e alla conclusione dell'accordo precitato², la posizione comune dell'Unione europea è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La decisione non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione europea.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Nessuno.

² GU L 199 del 31.7.2009, pag. 22.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto UE-Svizzera riguardo alla definizione dei casi di esenzione dall'obbligo di trasmissione dei dati previsto all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza³ (di seguito "l'accordo"),

vista la decisione 2009/556/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativa all'applicazione provvisoria e alla conclusione del suddetto accordo⁴, in particolare l'articolo 5, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) secondo l'articolo 21 dell'accordo, la gestione dell'accordo è di competenza del comitato misto istituito dallo stesso (di seguito "il comitato misto UE-Svizzera").
- (2) L'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, dell'accordo prevede che il comitato misto possa determinare i casi in cui la trasmissione dei dati di cui al primo comma non è necessaria, sempreché ciò non comprometta il livello di sicurezza garantito dall'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto UE-Svizzera riguardo alla definizione dei casi di esenzione dall'obbligo di trasmissione dei dati di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'accordo è definita nel progetto di decisione del comitato misto UE-Svizzera figurante in allegato.

³ GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24.

⁴ GU L 199 del 31.7.2009, pag. 22.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

PROGETTO

DECISIONE N. .../2013 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del ...

che decide i casi di esenzione dall'obbligo di trasmissione dei dati di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 25 giugno 2009 riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, e l'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo mira a mantenere l'agevolazione dei controlli e delle formalità al passaggio delle merci alle frontiere nonché la fluidità degli scambi commerciali tra le parti contraenti, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza nella catena logistica.
- (2) Le parti contraenti si sono impegnate a garantire nel rispettivo territorio un livello di sicurezza equivalente tramite misure basate sulla legislazione vigente dell'Unione.
- (3) Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente, i dati di sicurezza indicati nella dichiarazione sommaria di uscita presentata all'autorità competente della prima parte contraente sono trasmessi da quest'ultima all'autorità competente della seconda.
- (4) Il comitato misto può determinare i casi in cui tale trasmissione dei dati non è necessaria, sempreché ciò non comprometta il livello di sicurezza garantito dall'accordo.
- (5) Gli Stati membri dell'Unione europea e la Confederazione svizzera sono parti contraenti della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale; a norma dell'allegato 17 di tale convenzione, i vettori aerei, prima di caricare le merci a bordo di un aeromobile, le sottopongono nella loro totalità a controlli di sicurezza al fine di proteggere l'aviazione internazionale da atti di interferenza illecita.
- (6) La Comunità europea e la Confederazione svizzera sono vincolate dall'accordo sul trasporto aereo concluso il 21 giugno 1999, che disciplina in particolare la sicurezza e la protezione nel settore dei trasporti aerei,

DECIDE:

Articolo 1

Nei casi di esportazioni di merci di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'accordo, la trasmissione dei dati non è richiesta a condizione che:

- (a) la presa in carico delle merci sia effettuata da una compagnia aerea che assicuri il trasporto al di fuori dal territorio doganale delle parti contraenti;
- (b) l'uscita delle merci attraverso l'ufficio doganale della seconda parte contraente sia effettuata per via aerea;
- (c) una dichiarazione sommaria di uscita o una dichiarazione in dogana di esportazione rispondente alle condizioni fissate per tale dichiarazione sommaria sia stata presentata all'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono esportate;
- (d) quando le merci arrivano all'ufficio doganale nel luogo di uscita dal territorio doganale della seconda parte contraente, il vettore metta a disposizione dell'ufficio in questione, su richiesta dello stesso, una copia della dichiarazione sommaria di uscita per le merci interessate.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

PER IL COMITATO MISTO

IL PRESIDENTE